



**BURLONE CRISA'**

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

## **CIRCOLARE N° 1 DEL 12.01.2018**

### **LEGGE DI BILANCIO 2018 (REDDITI PERSONE FISICHE)**

---

#### ***Risparmio energetico***

È prorogata fino al **31 dicembre 2018** la detrazione del **65%** per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

La detrazione è ridotta al **50%** per le spese, sostenute dal **1° gennaio 2018**, relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono **esclusi** dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto). La detrazione nella misura del **50%** si applica anche alle spese sostenute nel 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.

La detrazione, invece, è del **65%** per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII; con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; con generatori d'aria calda a condensazione.

Introdotta un nuovo tipo di spesa agevolabile: acquisto e posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.

La possibilità di **cessione del credito** corrispondente alla detrazione viene estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.

Per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati **congiuntamente** alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata all'**80%**, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero dell'**85%**, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. In tal caso, la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

### ***Bonus ristrutturazioni***

È prorogata fino al **31 dicembre 2018** la detrazione del 50% per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio.

### ***Bonus mobili***

È prorogato fino al **31 dicembre 2018** il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati. La detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere dal **1° gennaio 2017**.

### ***Bonus verde (interventi di sistemazione a verde)***

Per il **2018** viene introdotta una detrazione Irpef del **36%** per le spese sostenute (nel limite massimo di 5mila euro) per gli interventi di "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali** fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.

### ***Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico***

Sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

### ***Cedolare secca su alloggi a canone concordato***

Viene prorogata per altri due anni (2018 e 2019) la cedolare secca con aliquota al **10%** per i contratti a **canone concordato**.

### ***Canoni di locazione studenti universitari fuori sede***

Riviste le condizioni al ricorrere delle quali spetta la detrazione dei canoni di locazione per gli studenti universitari "fuori sede". In particolare, si prevede che, **a regime**, la detrazione spetta agli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università localizzata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 Km e, comunque, in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

La recente novità introdotta dal DL 148/2017, invece, viene limitata ai periodi d'imposta **2017 e 2018**, per i quali il requisito della distanza, necessario per fruire dell'agevolazione, si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

### ***Limite di reddito complessivo figli a carico***

È **elevato da 2.840,51 a 4.000 euro** il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, a partire dal 01.01.2019.

Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

### ***Nuova rivalutazione terreni e partecipazioni***

Riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  - partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
- alla data dell'1.1.2018, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8%.

### ***Tassazione capital gains e dividendi***

#### Capital Gains

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni **sia qualificate che non qualificate** (in precedenza solo non qualificate) **sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%**.

Con l'abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 5 dell'art. 68, TUIR le plusvalenze derivanti da partecipazioni **sia qualificate che non qualificate** sono "sommate" alle relative minusvalenze. Di conseguenza è possibile **compensare** le plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

#### Dividendi e utili associati in partecipazione

È confermata la modifica dell'art. 27, comma 1, DPR n. 600/73, per effetto della quale ai dividendi collegati a partecipazioni **qualificate** (oltre che non qualificate) è **applicabile la ritenuta del 26%** da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.

La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da **contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell'apporto**, ossia sia a contratti "non qualificati" che "qualificati".

#### Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai **redditi di capitale percepiti a partire dall'1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.1.2019**.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società / enti soggetti IRES formatesi con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017**, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la **parziale tassazione** degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

---

## **LEGGE DI BILANCIO 2018 (REDDITI DI IMPRESA)**

---

### ***Proroga maxi ammortamento***

Il maxi ammortamento, che consente la **maggiorazione del 30%** (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è riconosciuto per le spese effettuate dal **01.01.2018 al 31.12.2018**, ovvero entro il 30.06.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni che prevedono le

categorie di investimenti esclusi (investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015) e la conferma dell'irrelevanza dell'incremento del costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

#### ***Proroga iper ammortamento***

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo del 150%.

Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il costo è aumentato del 40%.

In sede di approvazione è stata ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili di cui alla citata Tabella B.

#### ***Credito d'imposta per acquisti di plastiche provenienti da raccolta differenziata***

Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che **acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata** degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un **credito d'imposta nella misura del 36%** delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un **importo massimo annuale di euro 20.000** per ciascun beneficiario.

#### ***Credito d'imposta per erogazioni per interventi di ristrutturazione impianti sportivi***

A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di **credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui**, pari al **50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro** effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il credito d'imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è **utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali**.

#### ***Scadenze fiscali per spesometro e dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta (770)***

Al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, si prevede la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. **spesometro**) relative al **2° trimestre** deve essere effettuata **entro il 30.09** (in luogo del vigente 16.09).

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei **REDDITI, IRAP** e della dichiarazione dei sostituti di imposta (**770**) è prorogato **dal 30.09 al 31.10**.

---

## LEGGE DI BILANCIO 2018 (IVA)

---

### ***Aumenti aliquote iva***

Le aliquote Iva aumenteranno nelle seguenti misure:

- a) l'aliquota Iva del 10% è incrementata all'11,50% dal 1.01.2019 e al 13% dal 1.01.2020;
- b) l'aliquota Iva del 22% è incrementata al 24,20% dal 1.01.2019, al 24,90% dal 1.01.2020 e al 25% dal 1.01.2021;

### ***Estensione della fattura elettronica***

**Dall'1.1.2019** le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono emesse **documentate esclusivamente da fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio (Sdi). Per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sdi gli operatori **possono avvalersi di intermediari**, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore. L'Agenzia delle Entrate **mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti**.

Una copia della fattura elettronica / in formato analogico è messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore.

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi/forfettari.

L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipato **al 01.07.2018** per le fatture relative a:

- a) **cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;**
- b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

### ***Abrogazione scheda carburanti***

**Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.**

L'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.

**La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili.**

Le disposizioni si applicano **a partire dal 01.07.2018**.

## LEGGE DI BILANCIO 2018 (LAVORO)

---

### ***Esonero contributivo per assunzione di giovani***

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere **dal 01.01.2018**, assumono lavoratori **con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti**, è riconosciuto, per un periodo **massimo di 36 mesi**, **l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

**L'esonero spetta** con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, contestualmente:

- **non abbiano compiuto il 36° anno di età;**

- non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

#### ***Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori***

A far data **dal 01.07.2018** i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) **bonifico** sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) **strumenti di pagamento elettronico**;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un **assegno** consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

**I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.**

Per rapporto di lavoro si intende **ogni rapporto di lavoro subordinato**, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, **nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione** coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle **cooperative con i propri soci**.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Le nuove disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le **pubbliche amministrazioni, ai rapporti di lavoro domestico** (L. 2.04.1958, n. 339), né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

#### ***Incremento soglie reddituali bonus 80 euro***

La soglia del reddito complessivo per l'accesso al bonus 80 euro è aumentata da 24.000 euro a 24.600 euro annui, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.

Il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

## LEGGE DI BILANCIO 2018 (ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE)

---

### *Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti*

**Aumento da € 7.500 a € 10.000** della soglia entro la quale i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.